

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

67.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
In morte del ministro delle partecipazioni statali, professor Franco Piga:		Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	Senatori Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4716);	
Giuseppe Fornasari, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	4	Ferrarini ed altri; Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia (2425)	6
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	6, 7, 8, 10
Norme in materia di commercio su aree pubbliche (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4930);		Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	9, 10
Ravaglia ed altri: Nuove norme contro l'abusivismo commerciale (4647)	4	Fiandrotti Filippo (PSI)	7
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	4	Righi Luciano (DC)	8
Corsi Hubert (DC), <i>Relatore</i>	4	Serra Giuseppe (DC), <i>Relatore</i>	6, 10
		Strada Renato (PCI)	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,40.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

In morte del ministro delle partecipazioni statali, professor Franco Piga.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nei giorni di sospensione dei lavori parlamentari per le festività di fine anno è deceduto a Cortina d'Ampezzo, dove si trovava per un breve periodo di riposo, il ministro delle partecipazioni statali, onorevole professor Franco Piga.

Alla prima riunione utile della nostra Commissione, dopo l'interruzione dei lavori parlamentari, voglio ricordare con poche parole la figura di uomo e di politico del professor Franco Piga, che con la nostra Commissione ha avuto modo di tenere contatti ravvicinati, nel pur breve periodo della sua permanenza al dicastero delle partecipazioni statali, dimostrando in un momento per molti versi complesso della vicenda politica e industriale italiana, quelle capacità di mediazione e di profonda conoscenza delle cose da tutti riconosciute e che gli hanno permesso di affrontare e risolvere incarichi e problematiche di grande valenza.

Per molti anni consigliere di Stato, e infine presidente di sezione del Consiglio di Stato, Franco Piga ha avuto modo, con successivi incarichi di capo di gabinetto, di offrire allo Stato italiano il suo grande contributo di professionista delle istituzioni pubbliche e di giurista. Su questa base si è costruita la sua profonda competenza e si è sviluppata progressivamente la sua attenzione verso scenari sempre più ampi del mondo politico istituzionale ed economico italiano. In tale

quadro è intervenuta la nomina a presidente della CONSOB che gli ha consentito di mettere al servizio di un delicatissimo settore della vita economica nazionale le sue eccezionali capacità.

Parallelamente è cresciuta nel compianto professionista la coscienza che la sua sensibilità istituzionale e politica potesse e dovesse, per gli interessi stessi della nazione, sfociare in un'attività con responsabilità direttamente politiche: di qui la sua elezione in Parlamento e gli incarichi ministeriali, dapprima nel governo Fanfani del 1987 come ministro dell'industria, e quindi nell'attuale Governo Andreotti come ministro delle partecipazioni statali.

Sono sotto gli occhi di tutti i risultati dell'azione ministeriale che Franco Piga ha potuto seppur brevemente espletare. Tra queste voglio ricordare solamente la soluzione della vicenda ENIMONT, che ha visto Franco Piga protagonista imparziale e attento al tempo stesso agli interessi della cosa pubblica, in una vicenda divenuta sempre più complessa e preoccupante, che solo l'uomo e il professionista Franco Piga hanno potuto portare a definizione in maniera così brillante.

Oggi voglio anche ricordare come il ministro Piga abbia immediatamente e costantemente manifestato, nelle parole e nei fatti, un'attenzione e una disponibilità nei confronti del Parlamento che dovrebbero essere di esempio ad ogni rappresentante dell'esecutivo: nel pur breve periodo della sua permanenza alle partecipazioni statali non si è mai sottratto ad alcuna delle richieste pervenute dalla nostra Commissione, né ha mai posto in essere alcun comportamento elusivo del corretto rapporto istituzionale tra Parlamento ed Esecutivo; al contrario, la sua partecipazione ai lavori parlamentari

della nostra Commissione è stata fondata su una proficua dialettica politica e su un costante interscambio di indicazioni e informazioni, nonché sul concreto recepimento nella sua azione di Governo delle linee emergenti maggioritariamente dai lavori parlamentari.

Infine voglio ricordare l'uomo. Il tratto affabile e sempre disponibile ad un contatto umano e cortese è noto a chiunque abbia avuto modo di conoscerlo. Sono elementi questi non sempre presenti in uomini che gestiscono il potere, e proprio per questo tanto più importanti. Al pari, la grande intelligenza dell'uomo e la sua profonda cultura non lo hanno mai portato a disperdere quel patrimonio di umanità e di cortesia che lo ha contraddistinto.

Di questo tipo di uomo e di professionista, che ha saputo conciliare le ragioni della tecnica con quelle della politica, l'Italia aveva bisogno. Con il cordoglio di tutti noi, salutiamo Franco Piga nella certezza di una grande perdita e rinnoviamo alla famiglia le più sentite condoglianze di tutta la Commissione (*Segni di generale consentimento*).

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Mi associo, a nome del Governo, alle espressioni di cordoglio usate dal presidente ricordando l'opera del professor Piga, uno dei grandi servitori dello Stato di questa stagione della vita repubblicana. Si tratta di una perdita in termini di professionalità, di capacità e di umanità che certamente verrà a mancare nell'esperienza di ciascuno di noi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di commercio su aree pubbliche (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4930), e della proposta di legge Ravaglia ed altri: Nuove norme contro l'abusivismo commerciale (4647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

del disegno di legge: « Norme in materia di commercio su aree pubbliche », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1990, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ravaglia ed altri: « Nuove norme contro l'abusivismo commerciale ».

Ricordo che nella seduta del 6 dicembre 1990 la Commissione aveva deliberato di chiedere il riesame del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Chiedo al relatore di riferirci in merito.

HUBERT CORSI, *Relatore*. La Commissione affari costituzionali ha confermato il parere favorevole condizionato espresso nella seduta del 15 novembre 1990. A questo punto mi pare inutile continuare, per così dire a rimpallarsi il provvedimento: perciò ho predisposto una serie di emendamenti, che recepiscono le condizioni poste, che chiedo ai colleghi della Commissione di prendere in esame.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Corsi, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera c).

1. 1.

All'articolo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. 1.

All'articolo 2, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è efficace nell'ambito del Presi-

dente della giunta regionale, o da un suo delegato, sulla base di criteri programmatici, anche numerosi, fissati dalla Regione stessa, nonché sulla base della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. 2.

All'articolo 2, sostituire il comma 4, con il seguente:

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è efficace nell'ambito del territorio della Regione, abilita anche alla vendita a domicilio di consumatori ed è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri di cui al comma 3.

2. 3.

All'articolo 2, comma 7, sostituire le parole i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, con le seguenti i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale.

2. 4.

All'articolo 3, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. I sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 36, terzo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. 1.

All'articolo 3, comma 6, sostituire la parola concessioni con la seguente autorizzazioni.

3. 2.

All'articolo 3, comma 14, sostituire il primo periodo con il seguente L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato anche dalle competenti autorità marittime, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 7, secondo comma, della presente legge.

3. 3.

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 3, comma 14 e 15.

1-bis. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

6. 1.

All'articolo 7, comma 3, aggiungere le parole. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

7. 1.

All'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti nella sezione speciale del registro

degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, hanno diritto all'iscrizione, per le medesime attività e le medesime tabelle e categorie merceologiche, nel registro di cui all'articolo 1 della medesima legge 11 giugno 1971, n. 426, previa presentazione di apposita domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 2.

Per consentire ai colleghi di esaminare gli emendamenti, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4716); Ferrarini ed altri: Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia (2425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Cassola ed altri: « Norme per l'informazione del consumatore », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 28 marzo 1990, e dei deputati Ferrarini ed altri: « Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia ».

Ricordo che nella seduta del 19 novembre 1990 è stata svolta la relazione ed è stata rinviata, su richiesta del gruppo comunista, la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE SERRA, Relatore. Già nel corso dello svolgimento della relazione avevo sottolineato l'opportunità che la

Commissione si esprimesse circa l'eventualità di apportare modifiche alla proposta di legge già approvata dal Senato. In tal caso, però, ovviamente l'iter del provvedimento non potrebbe concludersi in tempi rapidi. Comunque ho predisposto talune ipotesi emendative che intendo formalizzare qualora la Commissione decidesse di modificare il testo.

La prima proposta emendativa, riferita all'articolo 1, è quella sulla quale è stata esercitata maggiore insistenza da parte degli organismi sindacali o professionali legati al settore. Con tale modifica s'intende chiarire che la traduzione in lingua italiana delle indicazioni che accompagnano il prodotto è destinata al consumatore finale e non a quelli professionali intermedi. È ovvio che il costo di produzione complessivo per una traduzione in lingua italiana delle etichette per tutti i prodotti, anche quelli non destinati al consumatore finale, sarebbe di gran lunga superiore. Lo spirito della legge, invece, sembrerebbe intendere che la traduzione in lingua italiana è indispensabile soltanto per il consumatore finale.

Questa, in sostanza, è la modifica più importante da prendere eventualmente in esame.

Un'altra ipotesi emendativa è quella relativa ai prodotti e materiali corrosivi o comunque nocivi. Nella legge n. 256 del 1974, concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e dei prodotti comunque pericolosi, si fa riferimento a tutte le sostanze a rischio e non ci si limita solo a quelle corrosive; questa impostazione ci sembra più adeguata.

Un'ulteriore questione riguarda la previsione del secondo comma dell'articolo 1 di tradurre anche le istruzioni per l'uso, le modalità d'uso e « qualora necessario » le precauzioni da seguire. Poiché non viene specificato chi dovrà stabilire se e quando si verifica questa condizione di necessità, la norma sarebbe più chiara sopprimendo questo inciso.

Un altro problema sorge nel quarto comma, laddove si prevede che « con decreto del ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato sono individuate le modalità applicative degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, in relazione alle caratteristiche fisiche delle unità dei prodotti posti in commercio». Con tutto il rispetto per il Governo, mi sembra che in tal modo si attribuisca all'Esecutivo un potere eccessivo. Pertanto — sempre nell'ipotesi che si decida di modificare il testo del Senato — proporrei di prevedere che con un decreto ministeriale si provveda, entro data certa, ad emanare il regolamento di esecuzione della legge.

Queste sono le eventuali proposte emendative che il relatore intende avanzare nel caso in cui la Commissione decida di modificare il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENATO STRADA. Il testo approvato all'unanimità dal Senato ha la caratteristica di essere semplice e chiaro e di indicare un obiettivo preciso e forse addirittura ovvio: mettere il consumatore finale, o meglio i consumatori in generale, in condizioni di disporre delle informazioni che le ditte produttrici ritengono necessario fornire. Da questo punto di vista, il testo al nostro esame rende questo obiettivo esplicito; di conseguenza, anche per ragioni di urgenza, in linea di principio sarebbe opportuno approvare il testo così com'è.

D'altra parte, se dovessimo decidere di modificare il provvedimento, molto più numerose sarebbero le questioni da affrontare. Per esempio, il testo al nostro esame non risolve il problema dei controlli sulla effettiva attuazione della normativa; in questo campo mi sembra si apra uno spazio per un'azione delle associazioni dei consumatori che potrebbero rappresentare uno strumento in più per conseguire questo obiettivo. Anche la legislazione europea in questa materia ci invita ad andare oltre: per esempio, per quanto riguarda i prodotti alimentari si dovrebbe cominciare a parlare di eti-

chette nutrizionali e si potrebbe chiamare in causa l'Istituto nazionale per la nutrizione.

In conclusione, quindi, considerata la dimensione dell'argomento, possiamo accontentarci dell'obiettivo limitato che il provvedimento intende perseguire, privilegiando l'esigenza di approvarlo rapidamente.

Entrando nel merito dei suggerimenti proposti dal relatore, ritengo che alcune delle modifiche illustrate sarebbero di qualche utilità. Mi parrebbe opportuna, per esempio, la sostituzione dell'espressione « materiali nocivi », con quella più ampia di « materiali pericolosi »; condivido anche l'ipotesi di eliminare l'inciso « qualora necessario ». Non sono d'accordo, invece, con l'ipotesi di emanare un regolamento che, a mio parere, renderebbe più complessa l'attuazione della legge; sarebbe più opportuna la fissazione di un termine preciso entro il quale emanare il decreto ministeriale, per evitare che la legge resti inoperante.

Sulla vera questione politica sottoposta alla nostra attenzione dall'onorevole Serra, invece, nutro forti dubbi, poiché è difficile individuare chi sia effettivamente il consumatore finale. In secondo luogo, anche l'operatore intermedio ha bisogno di informazioni chiare, fornite in un linguaggio intelleggibile. Non mi pare, d'altra parte, che le aziende che si rivolgono prevalentemente al consumatore intermedio possano incontrare particolari difficoltà nel tradurre in italiano le informazioni da apporre sulle etichette dei loro prodotti.

GIUSEPPE SERRA, Relatore. È una richiesta proveniente dall'esterno.

RENATO STRADA. Su questo terreno, comunque, ritengo inopportuno addentrarci; considero preferibile privilegiare una rapida approvazione del provvedimento.

FILIPPO FIANDROTTI. Il gruppo socialista è favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dal

Senato. Infatti, mi pare che le ulteriori specificazioni proposte dal relatore potrebbero restringere l'ambito di applicazione della legge che si pone l'obiettivo di tutelare ampiamente il consumatore e dare a tutti la possibilità di scegliere conscientemente i prodotti da acquistare.

Nonostante il provvedimento possa apparire limitato, in realtà ha estrema importanza dal punto di vista dei principi che intende affermare e dovrebbe servire come base per l'attivazione di una serie di iniziative riguardanti argomenti specifici come, ad esempio, le vendite fallimentari, i saldi, le liquidazioni, le vendite a premio che spesso nascondono degli inganni.

Per concludere, ribadisco l'importanza di approvare al più presto le proposte di legge in esame.

LUCIANO RIGHI. A nome del gruppo della democrazia cristiana ribadisco l'esigenza di approvare in tempi rapidi il provvedimento. Tuttavia ho apprezzato l'esame attento e la cautela del relatore che ha avanzato proposte molto sensate, soprattutto su quei punti che il collega Strada ha sottolineato. In particolare mi riferisco alla questione del soggetto cui è destinata l'etichettatura e alla proposta di ribadire la validità della disciplina diretta a prodotti specifici derivante da norme di attuazione di direttive comunitarie.

Per queste ragioni ritengo che sarebbe utile individuare una strada intermedia che ci consenta di recepire le proposte di modifica più rilevanti e nello stesso tempo di approvare rapidamente il testo.

PRESIDENTE. Mi pare che il punto più importante sottolineato dai colleghi consista nella distinzione tra consumatore finale e professionale. Le altre questioni sollevate sono riferite ad aspetti marginali che possiamo considerare assorbiti dal testo del comma 5 dell'articolo 1.

Mi pare che il collega Strada abbia evidenziato l'assoluta improponibilità di una discriminazione tra l'utilizzatore in-

termedio e quello finale del prodotto, anche perché molti prodotti esauriscono il loro ciclo produttivo con un uso professionale che quindi diviene anche finale. Tra l'altro, sia la grande impresa, sia il singolo artigiano possono essere considerati utilizzatori intermedi, ma per i secondi è ben comprensibile la difficoltà di dover tradurre le etichettature dalla lingua straniera, anche se il collega Serra, nel fare la distinzione, tiene conto di una capacità interpretativa autonoma professionale dell'utilizzatore del bene. Però, non è detto che il bene sia utilizzato soltanto da persone competenti: per fare un esempio, cito il caso di un fotografo dilettante che non è in grado di giudicare la pericolosità dell'acido necessario per sviluppare un film.

Inoltre, il collega Strada ha sottolineato la preoccupazione di creare confusione nella individuazione dell'utilizzatore finale del prodotto.

Tra l'altro, mi pare che l'esigenza maggiore da tutti rappresentata sia quella di approvare rapidamente il provvedimento.

Mi sembra che prevalga l'opinione di procedere all'approvazione del provvedimento così com'è; voglio però far presente ai colleghi che il Senato non opporrebbe alcuna resistenza a recepire le modifiche segnalate dal relatore: il senatore Cassola, proponente della proposta di legge al nostro esame e relatore presso l'altro ramo del Parlamento, ha manifestato la sua più ampia disponibilità in questo senso.

La scelta in merito alla strada da seguire, pertanto, è nelle nostre mani: dobbiamo decidere se aprire il fronte delle modifiche, introducendo quelle suggerite dal relatore, rischiando in questo modo di prolungare la questione all'infinito, poiché l'onorevole Strada ha già preannunciato la presentazione di ulteriori emendamenti; oppure se lasciare inalterato il testo, sapendo che nel più c'è anche il meno. Alla luce del dibattito intervenuto, quindi, il presidente invita il relatore a non formalizzare gli emendamenti illustrati.

Ricordo ai colleghi che, in ogni caso, non potremo procedere all'approvazione finale del provvedimento nella giornata di oggi, poiché non è ancora pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio il relatore per aver posto sul tappeto tutti i possibili miglioramenti che potremmo apportare al testo al nostro esame; alcuni di essi sono certamente condivisibili sul piano formale e concettuale ma, come lui stesso ha sottolineato, non sono di grande rilevanza. Di conseguenza, ritengo che, se decidessimo di privilegiare la rapidità rispetto alla perfezione, non subiremmo una grave perdita.

Per quanto riguarda l'unica modifica sostanziale proposta (quella relativa alla distinzione tra il consumatore finale e quello professionale), considero pertinenti le obiezioni già avanzate dall'onorevole Strada. Introducendo questa nozione, infatti, si rischia di vanificare la linea concettuale lungo la quale si muovono questo ed altri provvedimenti, rappresentata dalla creazione di una serie di strumenti che pongano al centro dell'attenzione i bisogni del consumatore. La distinzione tra due diversi tipi di consumatori deriva dal considerare centrali i problemi della produzione; certamente anche questi sono legittimi, ma questo provvedimento si colloca specificamente in un'ottica diversa e vuole dare un segno culturale che ritengo sia importante trasmettere.

Quand'anche si riuscisse a distinguere il consumo finale da quello professionale, inoltre, rimarrebbe sempre il diritto del consumatore finale nei confronti dell'erogatore del servizio il quale, quanto più dispone di mezzi trasparenti e leggibili, tanto più può garantire la qualità ed il prezzo dei prodotti che offre. Se il consumatore finale ignora una serie di didasca-

lie relative al servizio erogato, può essere più facilmente manipolato rispetto al prodotto che gli viene fornito.

Mi permetto di sottolineare un ultimo aspetto: dal punto di vista della coerenza del comportamento del Governo, non introdurre questa distinzione significa porsi sulla stessa linea tenuta in sede comunitaria in materia di sicurezza dei prodotti. In occasione della predisposizione di una direttiva su questo argomento, che non siamo riusciti a far approvare per le resistenze opposte dal Regno Unito e dalla Germania, la disputa si è accesa proprio al momento di decidere se garantire la sicurezza dei prodotti unicamente quando il destinatario è il consumatore finale oppure di garantirla anche nella fase intermedia. L'Italia sosteneva la seconda ipotesi, ma purtroppo alcune esigenze industriali e produttive della Germania e dell'Inghilterra hanno impedito di assumere una decisione in merito.

Sarebbe tuttavia auspicabile che il Governo mantenesse una coerenza tra le posizioni che assume in sede comunitaria e quelle che ispirano la legislazione domestica: il testo del Senato garantisce questa identità di posizione.

Queste sono le ragioni per le quali il Governo, pur riconoscendo fondatezza ad alcune richieste di miglioramento proposte dal relatore, ritiene che su di esse possa far premio l'esigenza della rapidità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di scegliere come testo base per la discussione la proposta di legge n. 4716.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Informazione del consumatore).

1. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, tutti i prodotti e le

confezioni dei prodotti posti in vendita sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana le indicazioni relative alla denominazione di vendita, al luogo di provenienza, al nome o ragione sociale o marchio depositato e alla sede del fabbricante, o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea.

2. Debbono essere inoltre riportate in lingua italiana le indicazioni relative ai materiali impiegati, con l'eventuale indicazione della presenza di materiali corrosivi o comunque nocivi, alle istruzioni per l'uso, alle modalità d'uso e, qualora necessario, alle precauzioni da seguire.

3. Le indicazioni in lingua italiana debbono essere chiaramente visibili e leggibili.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono individuate le modalità applicative degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, in relazione alle caratteristiche fisiche delle unità dei prodotti posti in commercio.

5. Ai prodotti soggetti a discipline speciali sugli obblighi di informazione del consumatore continuano ad applicarsi le norme vigenti.

L'onorevole Tarabini ha presentato il seguente emendamento:

All'Articolo 1, comma 1, dopo la parola nazionale inserire le seguenti ad eccezione

dei territori extradoganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia.

1. 1.

GIUSEPPE SERRA, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Tarabini 1. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

In attesa del parere della Commissione affari costituzionali, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 7 febbraio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO